

STATUTO

Disposizioni generali

Art. 1

E' corrente una società per azioni a totale capitale pubblico sotto la denominazione

"CO.G.E.S. S.P.A."

La società non fa ricorso al capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325 bis cod. civ.

La società opera in affidamento diretto in house ed è soggetta al controllo analogo degli enti pubblici soci.

Il controllo analogo è assicurato, ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. c), d.lgs. 175 del 2016, oltre che attraverso le disposizioni del presente statuto, anche mediante la conclusione tra gli Enti pubblici soci di appropriati patti parasociali, a cui si fa rimando.

Art. 2

La società ha per oggetto sociale esclusivo:

a) la elaborazione di studi, ricerche, indagini, azioni promozionali nel settore dei pubblici servizi di interesse generale;

b) l'assistenza agli enti che intendono assumere l'esercizio diretto o rischiare pubblici servizi di interesse generale;

c) la consulenza agli enti medesimi, anche per la gestione e l'organizzazione dei servizi;

d) la costruzione, la manutenzione, la gestione e l'assistenza tecnica in proprio, degli impianti destinati ai servizi pubblici di competenza degli enti locali;

- e) la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento finale, la trasformazione e la lavorazione di tutti i generi di rifiuti e residui in conto proprio;
- f) la commercializzazione, nelle forme di legge, delle materie sopra citate, nonché di prodotti e materiali simili e/o complementari;
- g) la gestione in proprio di ogni altro servizi pubblico di interesse generale di competenza degli Enti Locali;
- h) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- i) l'autotrasporto di merci per conto terzi.

La gestione dei servizi elencati nel presente articolo è rivolta in via prevalente agli Enti Pubblici partecipanti o affidanti.

Ai sensi dell'art. 16, co. 3, D.Lgs. 175 del 2016, l'ottanta per cento del fatturato della società è realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, comprese l'assunzione di mutui, il rilascio di avalli, fidejussioni e garanzie in genere, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico nonché tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento diretto o indiretto dello scopo, con rilascio anche di delegazioni di pagamento.

Art. 3

La società ha la sua sede in Bassano Bresciano (BS).

Per deliberazione dell'Assemblea, possono essere istituite o sopprese sedi secondarie, rappresentanze, filiali, agenzie e succursali anche altrove e, altresì, trasferita la sede della società purché nel territorio di riferimento dei detentori del capitale sociale e comunque finalizzata a rendere più economico l'esercizio delle attività indicate nell'oggetto sociale.

Art. 4

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti ai sensi di legge.

Capitale sociale

Art. 6

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.100.000,00 (un milione centomila-virgola zero zero) ed è diviso in azioni da 1 Euro cadauna e può essere aumentato anche con le modalità di cui all'art. 2443 del Codice Civile.

Art. 7

La società potrà ricevere finanziamenti dai soci, anche infruttiferi proporzionali o no, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio.

L'organo amministrativo può deliberare in ogni tempo l'emissione di

obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, a sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 cod.civ..

La società, sempre per la deliberazione dell'organo amministrativo, può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 cod. civ.

Inoltre, per la deliberazione dell'organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la società potrà costruire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della sezione XI del Capo V, Libro V del codice civile.

Art. 8

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili tra i Soci e da questi a Enti Pubblici o a società a capitale pubblico; inoltre, tra ciascun socio e società a capitale interamente pubblico controllata, controllante, consociata o comunque appartenente allo stesso gruppo, sempre che sia mantenuto il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 16 d. lgs. 175/2016 per il carattere in house della società.

Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà delle azioni è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute.

Il diritto di recesso del socio spetta nei soli casi previsti dall'art. 2437 c.c..

Art. 9

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, nei termini e modi che reputa convenienti.

Organi della società

Art. 9 bis

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo
- c) il Collegio Sindacale
- d) il Comitato di Coordinamento

E' in ogni caso vietato:

- a) corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- b) corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

Non possono essere istituiti organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Assemblea

Art. 10

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissidenti. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato.

Art. 11

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria potrà comunque essere convocata entro centottanta giorni qualora ricorrono le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte, cod. civ.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, ai sensi dell'art. 2365 del codice civile.

Art. 12

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente statuto. Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. l'assemblea è validamente convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione, con lettera raccomandata - anche a mano - ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, nel termine predetto, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nello stesso avviso può essere fissato per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di legge e di statuto, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi presenzino la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari.

Art. 14

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socia, con le limitazioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritti di intervento alla stessa.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti indicati nell'avviso, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazioni e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società,

nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

E' valido il voto per corrispondenza e, in questo caso, il votante per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Art. 15

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, laddove nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in loro mancanza, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quanto il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente adottate con le maggioranze previste dall'art. 2368 del Codice Civile, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 del Codice Civile.

Art. 15 bis

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza esclusiva della assemblea ordinaria dei soci le seguenti decisioni, oltre a quanto previsto dall'art. 3:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- la nomina e revoca dell'Amministratore Unico, del Consiglio di Am-

nistrazione, se così deciso ai sensi dell'art. 16 e, in questa ipotesi, del

Presidente dell'organo amministrativo;

-la nomina e revoca del Presidente del Collegio sindacale e degli altri

componenti del Collegio Sindacale;

-l'approvazione del piano industriale e del piano degli investimenti an-

nuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il

piano e sue modificazioni sostanziali proposto dall'organo amministra-

tivo;

-l'approvazione delle operazioni strategiche della società;

-delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;

-delibera su aumento o riduzione del capitale sociale;

-l'approvazione di investimenti superiori a un terzo del capitale sociale;

-fermo quanto previsto al punto precedente, l'approvazione di preventi-

ve deleghe all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Am-

ministrazione, ove previsto ai sensi dell'art. 16, per la stipula di contratti

che comportino spese superiori a € 100.000,00.

Amministrazione

Art. 16

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti

competente ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, del D.Lgs. 175 del 2016.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere assicurato il rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

Nel caso di nomina di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata anche nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, in modo che sia assicurato l'equilibrio di genere nei termini previsti dalla suddetta normativa, almeno nella misura di 1/3 computato sul numero complessivo delle designazioni o nomine fatte nel corso degli anni".

La nomina nel consiglio di amministrazione (ove nominato) di amministratori di società controllanti tramite le quali amministrazioni pubbliche detengano il controllo indiretto di CO.G.E.S è consentita, ai sensi dell'art. 11, co. 11, D.Lgs. 175 del 2016, soltanto se motivata dall'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o dall'esigenza di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e

coordinamento.

Si osservano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché la disposizione dell'art. 2382 cod. civ..

L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retrazione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'ordinamento, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

L'organo amministrativo dura in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Si applica altresì l'art. 11, d. lgs. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 2390 c.c., gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Art. 17

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione

della società e per realizzare la gestione fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 bis..

Art. 18

Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, l'Assemblea elegge il Presidente, mentre il Consiglio può eleggere un Vice Presidente esclusivamente al fine di individuare il sostituto del Presidente in caso di sua assenza o suo impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 19

Il Consiglio, ove nominato, si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quanto ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 20

Il Consiglio, ove nominato, viene convocato dal Presidente con lettera anche brevi manu, telegramma, fax, telefax o posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio sindacale almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.

In caso di impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Vicepresidente, o, in subordine, dall'Amministratore delegato, se nominati.

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei sinda-

ci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittime a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il Segretario onde consentire la formazione del verbale.

Art. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, ove nominato, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 22

Il Consiglio, ove nominato, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 23

Ai membri del Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, può essere assegnato un compenso annuo da determinarsi dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto

dall'ordinamento.

Art. 24

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, ovvero, ove nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

All'Amministratore Unico, ovvero, ove nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione o Cassazione, nonché nominare all'uopo avvocati o procurati alle liti.

COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 25 - Attribuzioni e responsabilità

del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è investito di poteri di controllo previsti per le società di tipo "in house providing". La sua composizione è diretta espressione della popolazione degli Enti Locali soci nei modi e nei termini di cui all'articolo 26 del presente statuto e assume le seguenti attribuzioni, con funzioni consultive o di proposta:

- a) può partecipare, in tutto o in parte su invito del Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico, alle riunioni dell'Organo Amministrativo,
- b) può esprimere parere in merito alla adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo da cui l'Organo stesso potrà discostarsi solo con congrua motivazione;

- c) i componenti del Comitato di Coordinamento possono accedere previa motivata richiesta, inoltrata dal Presidente del Comitato stesso, a tutti gli atti e documenti sociali necessari per l'espletamento del proprio mandato;
- d) il Comitato di Coordinamento può richiedere, a maggioranza di quattro dei componenti, all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Organo Amministrativo o dell'Assemblea ordinaria dei soci, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 26 - Nomina dei Componenti

del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è composto al massimo da sette membri. Un membro è nominato dall'Assemblea a maggioranza dei voti dei Soci presenti e avrà le funzioni di Presidente del Comitato di Coordinamento. La nomina avviene con le modalità definite nel successivo comma 2). Entro dieci giorni dalla nomina, il Presidente del Comitato di Coordinamento, come sopra designato, convoca una riunione dei rappresentanti dei Soci nella quale tutti gli intervenuti designano, a maggioranza semplice dei presenti, gli altri sei rappresentanti. Il Presidente del Comitato di Coordinamento verifica che almeno un terzo dei componenti del Comitato appartengano al genere meno rappresentato. Della composizione del Comitato viene data tempestiva notizia all'Organo Amministrativo.

2. Il Presidente del Comitato viene nominato sulla base di una Candidatura presentata dai Soci. Avranno diritto a presentare una Candidatura soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino al-

rheno il 25% (venticinquepercento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le Candidature presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora in cui è fissata l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna Candidatura, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli Candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare un Candidato. L'elezione del Presidente del Comitato di Coordinamento avverrà per alzata di mano: il Candidato che otterrà il maggior numero di voti sarà eletto Presidente; in caso di parità di voti, si ricorrerà al ballottaggio dei soli Candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti; qualora anche dal ballottaggio risulti parità di voti, il Presidente sarà estratto a sorte dal Presidente dell'Assemblea tra i Candidati che anche al ballottaggio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Qualora venga a mancare uno o più Componenti del Comitato di Coordinamento il Presidente del Comitato stesso provvederà alla convocazione di una apposita riunione che provvederà in merito con le procedure di cui al comma 1)

4. I Componenti così nominati resteranno in carica sino alla normale scadenza del Comitato di Coordinamento.

5. I Componenti durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo

esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'organo che li ha nominati; debbono essere scelti fra persone che hanno una specifica competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private e sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2387 del Codice civile e dalle altre disposizioni legislative.

Art. 27 - Funzionamento

del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è convocato nella sede della Società o altrove.
2. La carica di componente del Comitato di Coordinamento è soggetta alle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità di Legge.
3. Il componente deve adempiere tempestivamente agli obblighi di cui all'art. 2391 del Codice civile.
4. Ai Componenti del Comitato di Coordinamento, se nominato, compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Collegio Sindacale

Art. 28

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati a sensi dell'art. 2397 cod. civ. dall'assemblea, che designerà anche il Presidente e stabilirà il loro compenso nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento..

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Resta

fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Collegio Sindacale
Si applica anche al Collegio Sindacale il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Sono comunque valide le adunanze e le deliberazioni del Collegio Sindacale, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. Il collegio sindacale è chiamato ad esprimere una proposta motivata all'Assemblea in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Bilancio e utili

Art. 29

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 30

Gli utili netti dell'esercizio, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per il fondo di riserva fino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del codice civile, saranno attribuiti agli azionisti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, salvo che l'assemblea non delibera speciali prelevamenti a titolo di riserva straordinaria o per altra destinazione, oppure non disponga di mandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Art. 31

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro il termine che viene annualmente dallo stesso fissato.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

Scioglimento

Art. 32

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità delle liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri e la retirazione.

Norma di rinvio

Art. 33

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, alle norme generali di diritto privato ed alle Leggi speciali, e connessi provvedimenti, in tema di società per azioni e di società partecipate pubbliche in house.

